



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO

via Santa Colomba 133 – Palazzo CONI–82100 Benevento

Tel. (0824) 62043

e-mail: del.benevento@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 03/GST del 26 maggio 2025

GIUDICE SPORTIVO

COPPA TERZA CATEGORIA

GARE DEL 23/ 3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Gara del 24/05/2025 VALLE TELESINA – CASTELFRANCO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale D.P. Benevento, letto il preannuncio di ricorso riguardante la gara VALLE TELESINA A.S.D. - CASTELFRANCO CALCIO, disputata il 24/05/25, terminata sul campo con il punteggio di 5-1 IN FAVORE DELLA SQUADRA DI CASA, proposto dal Presidente della società A.S.D. CASTELFRANCO CALCIO, pervenuto via P.E.C. in data 24/05/2025 h22,49, seguito dal successivo ricorso pervenuto con lo stesso mezzo il 25/05/25 alle ore 04,06. In proposito il G.S.T. rileva, in via istruttoria che pur in vigenza di abbreviazione dei termini sia il preannuncio che il ricorso de quo risultano pervenuti nei termini previsti dal regolamento della Competizione. Al termine del ricorso, dopo le motivazioni addotte a sostegno dello stesso la società ricorrente dichiara, in esito al previsto pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, "si autorizza l'addebito della tassa di ricorso sul conto della società". Interpellato immediatamente l'Ufficio Contabilità del CRC sulla capienza del conto della Soc. Castelfranco Calcio lo stesso riferiva in senso d' insufficienza/negativo. Letto l'art. 48 comma 2 CGS ove si legge: "I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società". PTM Dichiara irricevibile il ricorso pervenuto nei termini, ma non corredato dal pagamento della prescritta tassa, pertanto omologa definitivamente il risultato della gara VALLE TELESINA - CASTELFRANCO CALCIO con il punteggio acquisito sul campo di 5-1, conferma altresì tutti i provvedimenti disciplinari adottati dal DDG nel relativo referto; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Gianluigi NENNA

Pubblicato in Benevento il 26 maggio 2024

Il Segretario
Carlotta Carfora

Il Delegato
Vincenzo Lombardi